

ALLEGATO A

Convenzione tra gli Enti pubblici soci della Società CUP2000 S.c.p.A. per l'organizzazione di servizi ad alta tecnologia informatica a supporto delle attività sanitarie, socio-sanitarie, sociali e dei servizi degli enti locali alla persona per la determinazione in ordine al loro svolgimento a mezzo della Società CUP2000 S.c.p.A.

Tra i seguenti enti pubblici, soci della Società CUP2000 S.c.p.A. e che detengono l'intero capitale della medesima Società: Regione Emilia-Romagna, Comune di Ferrara, Azienda Usl di Piacenza, Azienda Usl di Parma, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Azienda Usl di Reggio Emilia, Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, Azienda Usl di Modena, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Azienda Usl di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, Azienda Usl di Imola, Azienda Usl di Ferrara, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, Azienda Usl Romagna;

Visto l'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevedono che le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti locali possano raggiungere accordi e/o convenzioni per disciplinare e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visto l'articolo 37 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28, con il quale, al fine di contribuire ad un maggiore sviluppo dei sistemi ad alta tecnologia informatica a supporto delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali, la Regione Emilia-Romagna è stata autorizzata a partecipare alla società CUP2000 S.p.A., avente ad oggetto la gestione e lo sviluppo di servizi attraverso reti informatiche e telematiche inerenti le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali;

Visto lo Statuto della Società, come modificato nel corso dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 22 giugno 2016 che prevede all'articolo 4.2 che "La Società ha per oggetto nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi sociosanitari, secondo criteri di economicità, efficienza ed efficaci: progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di Information e Communication Technology nonché attività di supporto tecnico e di formazione nel medesimo settore e sempre nell'interesse delle Amministrazioni e dei soggetti pubblici di riferimento";

Dato atto che attraverso il presente accordo, i Soci, coerentemente con la normativa vigente in materia di società in house, intendono creare le condizioni ed i presupposti disciplinari ed organizzativi per disporre di un modello organizzativo-gestionale stabile che consenta l'esecuzione e l'autoproduzione delle presta-

zioni e dei servizi informatici e telematici in favore dei Soci medesimi;

Considerato in particolare che i Soci intendono disporre di una struttura specializzata per la progettazione, la ricerca, lo sviluppo, la sperimentazione e la gestione di servizi e prodotti di Information e Communication Technology, nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio-sanitari;

Dato atto che la struttura specializzata per i compiti sopra richiamati viene identificata nella società CUP2000 S.c.p.A., in quanto appositamente costituita e partecipata dagli enti pubblici sottoscrittori del presente accordo, rispetto alla quale, attraverso successivi ed appositi atti adottati dai singoli soci, saranno regolamentate le prestazioni, tra quelle rientranti nei settori di cui all'art. 4.2 dello Statuto, da svolgersi in favore dei soci stessi con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di soluzioni innovative per l'interoperabilità volte a migliorare l'accessibilità, la fruibilità e la qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari;

Considerato che tutti gli Enti partecipanti alla Società sono portatori di interessi omogenei per le finalità pubbliche e collettive di cui sono istituzionalmente attributari in relazione alle competenze a ciascuno di essi spettanti;

Considerato pertanto che con il presente accordo, gli Enti pubblici sottoscrittori intendono coordinarsi tra loro per la più adeguata realizzazione delle finalità omogenee nei settori sanitario, socio-sanitario e sociale e dei servizi degli enti locali alla persona;

Posto altresì che con il presente accordo, i Soci intendono disciplinare le forme che consentano di avvalersi del modello denominato *in house providing*, conformemente ai principi e agli indici identificativi stabiliti nell'ordinamento comunitario, come recepiti all'art. 5 del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni- D.l.gs.50/2016- e all'art.16 del vigente decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Considerato a tal fine che lo Statuto di CUP2000 S.c.p.A., prevede all'articolo 4.3 che detta società svolga le proprie attività nei confronti degli enti pubblici soci, esclusivamente sulla base di atti di affidamento o coordinamento degli enti pubblici medesimi, in conformità con quanto disposto ai citati art.5 del D.l.gs.50/2016 e art.16 del D.l.gs. 175/2016. La società svolge, inoltre, la propria attività a favore degli enti, delle aziende e delle società dipendenti o controllate dai soci pubblici, che operano in ambito sanitario e/o sul territorio locale, con competenze

inerenti al settore delle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie e dei servizi degli enti locali alla persona;

Tutto ciò premesso e convenuto, si stipula quanto segue:

Articolo 1

Premesse e definizioni

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale degli impegni assunti con il presente atto.
2. Si intende:
 - a) per "Accordo", il presente atto;
 - b) per "Enti", i sottoscrittori del presente atto;
 - c) per "Società", CUP2000 S.c.p.A.

Articolo 2

Oggetto e finalità

1. L'Accordo concerne l'esercizio dei diritti e poteri degli Enti, nonché i conseguenti rapporti tra gli uni e la Società e le forme di coordinamento e consultazione tra i Soci, al fine di garantire in misura ottimale la realizzazione degli interessi pubblici di cui gli Enti sono portatori, così come la configurazione della Società quale modello organizzativo "in house providing" per l'auto-produzione dei servizi e delle prestazioni di *Information e Communication Technology*, nei settori sanitario, socio-sanitario, sociale e dei servizi degli enti locali alla persona.
2. Copia dell'Accordo, sottoscritto da tutti gli Enti soci, viene inviato agli stessi e alla Società a cura della segreteria della Conferenza di coordinamento di cui al successivo articolo 6.

Articolo 3

Durata

1. L'Accordo ha la durata di un anno dalla sua ultima sottoscrizione, salvo che entro la scadenza gli Enti ne dispongano unanimemente ed espressamente il rinnovo.

Articolo 4

Limiti al trasferimento delle azioni

1. Al fine di mantenere le condizioni che consentono l'individuazione della società quale modello organizzativo per l'autoproduzione dei servizi e delle prestazioni di *Information e Communication Technology*, nei settori sanitario, socio-sanitario, sociale e dei servizi alla persona degli enti locali, secondo quanto disposto dagli artt. 6 e 7 dello Statuto gli Enti si impegnano a non alienare o comunque a non costituire diritti sulle proprie azioni a favore di soggetti diversi dagli enti territoriali della Regione, da altri enti pubblici o loro stabili forme organizzative istituzionalmente operanti nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei

servizi socio-sanitari, riconoscendo in ogni caso una prelazione a favore dei soci attuali nel caso dell'alienazione di azioni.

2. Il trasferimento delle azioni, fatto salvo il vincolo della proprietà interamente pubblica, potrà avvenire a favore dei nuovi soci solo se gli attuali soci non hanno esercitato, nei tempi definiti dallo Statuto, la prelazione e solo subordinatamente alla preventiva accettazione da parte dei nuovi soci di tutte le patruzioni contenute nelle premesse e negli otto articoli del presente Accordo.

3. In caso di violazione da parte degli Enti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nei confronti dell'Ente inadempiente, fatta salva in ogni caso la richiesta del maggior danno, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore delle azioni cedute, il cui importo sarà suddiviso in parti uguali tra gli altri Enti.

Articolo 5

Prerogative degli Enti nei rapporti con la Società

1. Fermo restando che la società viene identificata, per la durata del presente Accordo, quale strumento organizzativo finalizzato allo svolgimento delle attività di interesse degli Enti, come innanzi descritte, l'espletamento concreto delle prestazioni avverrà mediante apposite convenzioni che verranno formulate dai singoli Enti ed accettate dalla Società.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 individuano, in esecuzione del presente Accordo, gli specifici compiti affidati alla Società, tenendo conto delle competenze detenute dalla Società e delle condizioni economiche di svolgimento delle prestazioni che devono essere congrue rispetto alle condizioni di mercato.

3. Le convenzioni, oltre ai contenuti ordinariamente propri delle rispettive tipologie, e fermi restando i diritti di azionista previsti dalla normativa vigente, prevedono strumenti e prerogative tali da confermare e garantire, in conformità al modello organizzativo prescelto, il controllo strutturale e sostanziale degli Enti sulle attività svolte a loro favore dalla Società, e in particolare disciplinano:

- a) la verifica della corretta applicazione delle procedure;
- b) il rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione;
- c) il conseguimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

A tal fine le convenzioni prevedono altresì:

a) l'obbligo per la Società di fornire, anche su richiesta del socio, almeno semestralmente, gli atti, le relazioni e i documenti, di cui al successivo art.6, per permettere ai soci di adempiere alle funzioni a loro attribuite in sede di conferenza di coordinamento;

b) l'obbligo per la Società di segnalare immediatamente alla Conferenza di coordinamento di cui al successivo articolo 6 ed all'Ente interessato ogni eventuale disservizio, nonché le misure adottate per la risoluzione dello stesso;

c) la facoltà per l'Ente di indire riunioni anche urgenti con la Società, che è tenuta a partecipare con personale di livello ade-

guato alle questioni da trattare, per il confronto in merito a problemi emersi o a possibili sviluppi concernenti l'attività di prestazioni richiesta ai sensi del precedente comma 1;

d) la facoltà per il personale designato dall'Ente interessato di accedere agli uffici e locali della Società per verificare le modalità dello svolgimento dell'attività di prestazioni richiesta ai sensi del precedente comma 1;

e) la facoltà per l'Ente interessato di ottenere dalla Società, qualora l'attività sia rivolta direttamente all'utenza oppure comporti una stretta connessione operativa con i funzionari dell'Amministrazione, la sostituzione delle unità di personale che risultino coinvolte in episodi gravi o ripetuti di disservizio, previo un confronto tra le parti;

f) la facoltà per l'Ente interessato di fornire alla Società, nel rispetto del programma generale concordato nonché dell'equilibrio economico-finanziario e tecnico-operativo del rapporto, indicazioni in merito alle prestazioni da effettuare dalla Società in conformità alle convenzioni di cui al precedente comma 1, emanando apposite direttive.

Art. 6

Forme di consultazione di coordinamento tra i Soci - Conferenza di coordinamento

1. È costituita una Conferenza di coordinamento, composta dai rappresentanti legali degli Enti, o da loro delegati, per garantire l'azione unitaria e coordinata dei soci sull'attività e sul governo della società e per consentire l'utilizzo di modalità omogenee da parte di ciascun socio nello svolgimento dei controlli sulla società medesima secondo profili dell'esattezza, della regolarità, dell'economicità, dell'efficienza, dell'efficacia e della razionalità.

2. La conferenza di coordinamento opera quale sede di informazione, confronto, consultazione valutazione e controllo, tra gli Enti in merito all'attuazione dell'Accordo e comunque alle attività della Società. A tal fine svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) impartisce direttive per il perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi determinati annualmente dall'assemblea;

b) esprime parere preventivo su: piano pluriennale delle attività ed eventuali modifiche, piano degli investimenti, budget e bilancio di esercizio, modifica dello statuto;

c) individua i criteri omogenei di remunerazione delle attività svolte a favore dei soci, nonché le forme di controllo sulla qualità dei servizi;

d) determina i criteri per la stipulazione delle convenzioni di cui all'art.5 al fine di definire clausole generali e comuni volte a garantire i principi di efficacia, efficienza, trasparenza nell'esecuzione delle prestazioni;

e) verifica l'adozione, il contenuto e l'applicazione dei regolamenti per l'acquisto di beni e servizi e i regolamenti per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi, nonché di ogni altro regolamento obbligatorio per legge;

f) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione;

g) acquisisce periodicamente informazioni sull'assetto organizzativo della Società e le politiche di assunzione e reclutamento del personale;

h) definisce gli indirizzi strategici valevoli per il mandato dei rappresentanti degli Enti soci nominati nel consiglio di amministrazione al fine di assicurare la coerenza tra le competenze esercitate e le funzioni di indirizzo e controllo spettanti ai soci.

3. La Conferenza di coordinamento si riunisce periodicamente, e comunque almeno ogni 6 mesi, salvo che uno o più Enti ne richiedano la riunione anticipata per trattare questioni di particolare rilievo e urgenza. In particolare, alle riunioni della Conferenza di coordinamento possono essere invitati a partecipare di volta in volta e su singoli argomenti i rappresentanti del consiglio di amministrazione.

4. La convocazione e le funzioni di segreteria della Conferenza di coordinamento sono assicurate dalla Regione Emilia-Romagna. In particolare, la segreteria redige un verbale sintetico delle sedute, che sarà inviato ai componenti della Conferenza di coordinamento.

Art. 7

Rinvio

1. L'adesione di nuovi Enti locali o di Enti del Servizio sanitario regionale alla Società non comporta la modifica del presente Accordo, posto il vincolo di accettazione del medesimo Accordo di cui al precedente articolo 4.

2. Resta ferma la facoltà degli Enti di recepire nuove norme di legge o precetti giurisprudenziali comunitari circa i presupposti soggettivi e di azionariato delle società rispondenti al modello in house providing, anche per quanto previsto nel presente Accordo.

3. L'eventuale modifica del quadro normativo che comporti una sostanziale revisione delle norme e dei principi che regolano l'attuale modello in house providing, comporta la modifica del presente Accordo.

4. L'eventuale modifica della natura giuridica della società comporta la decadenza anticipata del presente Accordo.

Art. 8

Risoluzione delle controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Enti o tra essi e la Società saranno risolte mediante arbitrato rituale di diritto da svolgere ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile. L'arbitrato ha sede in Bologna.

Art. 9

Spese di registrazione e di bollo

1. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/86 e successive modifiche e integrazioni, a cura e a spese della parte richiedente.
2. L'imposta di bollo sulla presente Convenzione sarà applicata in relazione a quanto previsto dal DPR n. 642/72 "Disciplina dell'imposta di bollo" a cura e a spese della parte richiedente.
3. La presente Convenzione si compone di una premessa e 9 articoli.